

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALLEGARI, CHIAPPORI, FORCOLIN, FABI, DUSSIN, FOGLIATO, NEGRO, RAINIERI, ALLASIA, BITONCI, BUONANNO, CONSIGLIO, DESIDERATI, DI VIZIA, FOLLEGOT, GIDONI, GRIMOLDI, LANZARIN, MAGGIONI, MUNERATO, RIVOLTA, RONDINI, TORAZZI, VOLPI

Disposizioni per il sostegno del settore
della pesca e dell'acquacoltura

Presentata il 14 giugno 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi che ormai da tempo investe il settore della pesca e dell'acquacoltura nazionale mette a rischio la sopravvivenza dell'intera filiera e dei suoi sbocchi occupazionali, considerato che l'Italia, nell'Unione europea a 27, si colloca al primo posto per occupati nella pesca, mentre segue i principali *competitor* per quanto riguarda il costo del lavoro.

L'aumento dei costi di produzione, causato principalmente dal rialzo del prezzo del petrolio, una flotta composta da natanti con motori di vecchia produzione, che penalizzano l'efficienza produttiva, e l'interdipendenza tra sviluppo economico e impatto ambientale, del tutto peculiare, sono alcuni dei problemi strutturali che

affliggono il settore della pesca e dell'acquacoltura, nonostante la filiera del mare contribuisca alla creazione di valore aggiunto con potenzialità sempre maggiori, considerate le attività connesse quali la pesca turismo e l'ittiturismo.

La presente proposta di legge introduce norme volte a promuovere la gestione razionale delle risorse ittiche e a sostenere le imprese del settore attraverso interventi di agevolazione fiscale, di semplificazione e di promozione delle attività connesse, nell'ottica della valorizzazione della multifunzionalità delle attività nel territorio marino e costiero.

L'articolo 1 enuncia le finalità dell'intervento normativo e l'oggetto, ovvero la pesca intesa come ogni attività diretta a

catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marittime, lagunari o interne, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

L'articolo 2 disciplina i distretti ittici, costituiti da aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, economico e sociale, demandando le modalità di identificazione, di delimitazione e di gestione, da definire su proposta delle regioni interessate, a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le finalità dei distretti ittici sono individuate, dall'articolo 3, nella gestione razionale delle risorse comuni e nella promozione di pratiche di pesca sostenibile e di azioni volte a valorizzare i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali; essi, inoltre, promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse aliutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità al fine di valorizzare gli effetti positivi della filiera corta fino alla « tracciabilità di filiera » quale prospettiva imprescindibile per un costante monitoraggio sulla sicurezza dei prodotti.

L'articolo 4 prevede che per l'attività di pesca turismo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è consentito, su navi da pesca che operano nelle acque marittime interne lagunari, fluviali o lacuali, ovvero iscritte presso gli ispettorati di porto regionali o gli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'imbarco di persone, non facenti parte dell'equipaggio, per scopi turistico-ricreativi, fino a un massimo di venticinque unità, qualora in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti. Tale disposizione è finalizzata a promuovere l'attività di pesca turismo con l'obiettivo di sviluppare attività alternative a quella propria della cattura e di salvaguardare l'occupazione del settore; come nel comparto agricolo, la diversificazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura può contribuire a incrementare i redditi aziendali delle imprese interessate

e a creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree vallivo-lagunari e marittime.

L'articolo 5 introduce disposizioni in materia di previdenza in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, i quali possono optare per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 413 del 1984, che prevede il trattamento di disoccupazione, maternità e malattia, in luogo di quelle stabilite dalla legge n. 250 del 1958.

L'articolo 6 prevede interventi di carattere fiscale in favore delle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura o di prima lavorazione del loro prodotto pescato o allevato nelle acque marine, interne o lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui al citato articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del 2012. Gli interventi riguardano: *a*) l'applicazione del vigente regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; *b*) l'applicazione, nelle more degli studi di settore per i periodi di imposta 2012-2014, del regime fiscale delle attività marginali di cui alla legge n. 244 del 2007, senza alcuna limitazione del volume di affari; *c*) la riduzione del reddito imponibile derivante dall'accertamento in base a parametri presuntivi pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà; *d*) l'applicazione di un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

L'articolo 7 reca misure in materia di semplificazione e di collaudo prevedendo: *a*) l'esclusione per le navi da pesca dall'obbligo di tenere l'inventario di bordo; *b*) la possibilità che, qualora entro ventiquattro ore dalla notifica di un'infrazione, siano esibiti i documenti di bordo, non sia più prevista la riduzione della sanzione a 100 euro ma sia differenziato il caso in cui documenti richiedano un aggiornamento, prevedendo in tale ipotesi una riduzione della sanzione a 250 euro, e il caso in cui

non sia necessario alcun aggiornamento, prevedendo in tale ipotesi l'annullamento della stessa sanzione; *c)* l'abolizione del registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista; *d)* l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale sono unificati gli adempimenti connessi alle visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca, ai collaudi delle stesse navi nonché ai registri degli infortuni rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante norme per l'adeguamento della normativa

sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali; *e)* l'applicazione alle navi iscritte alla terza categoria che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro 40 miglia dalla costa del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 218 del 2002 nonché di alcune disposizioni espressamente indicate relative alle caratteristiche necessarie dei mezzi di salvataggio e dei sistemi di comunicazione.

L'articolo 8 reca, infine, la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere una gestione razionale delle risorse ittiche e a sostenere le imprese che esercitano la pesca e l'acquacoltura nelle acque marittime, nelle acque lagunari e nelle acque interne.

2. Ai fini della presente legge è considerata pesca ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque indicate dal comma 1, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

ART. 2.

(Distretti ittici).

1. I distretti ittici sono costituiti da aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. Le modalità di identificazione, di delimitazione e di gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 sono definite, su proposta delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 3.

(Finalità dei distretti ittici).

1. Le regioni tra loro confinanti, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche in attuazione del principio di sostenibilità, istituiscono distretti ittici ai sensi dell'articolo 2.

2. I distretti ittici perseguono le seguenti finalità:

a) sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

b) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;

c) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità.

ART. 4.

(Pesca turismo).

1. Per l'attività connessa di pesca turismo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è consentito, su navi da pesca che operano nelle acque marittime interne lagunari, fluviali o lacuali, ovvero iscritte presso gli ispettorati di porto regionali o gli uffici della motorizzazione civile, l'imbarco di persone, non facenti parte dell'equipaggio, per scopi turistico-ricreativi, fino a un massimo di venticinque unità, qualora in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di previdenza in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

1. I marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa, su natanti di stazza lorda (GT) non superiore a 25 tonnellate possono optare per l'applicazione delle disposizioni della legge 26 luglio

1984, n. 413, in luogo di quelle di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. L'opzione ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

2. Alla legge 26 luglio 1984, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, lettera b), le parole: « , aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione » sono soppresse;

b) all'articolo 6, la lettera d) è abrogata.

ART. 6.

(Agevolazioni fiscali per il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura).

1. Il regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica anche alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura o di prima lavorazione del loro prodotto pescato o allevato nelle acque marine, interne o lagunari, e quelle esercenti le attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

2. Il regime speciale di cui al comma 1 del presente articolo si applica fatte salve le condizioni di miglior favore previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. Nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2012-2014, le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura o di prima lavorazione del loro prodotto pescato o allevato nelle acque marine, interne o lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, possono:

a) applicare il regime fiscale delle attività marginali, di cui all'articolo 1,

commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, senza alcuna limitazione del volume di affari;

b) apportare una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà;

c) applicare un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

ART. 7.

(Misure in materia di semplificazione e di collaudo).

1. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle navi da pesca ».

2. All'articolo 1193 del codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le navi da pesca, qualora entro ventiquattro ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti regolarmente tenuti e aggiornati la sanzione:

a) è ridotta a 250 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

b) è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento ».

3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto per le navi da pesca è abolito.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:

a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

5. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.

6. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e le seguenti disposizioni:

a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo;

b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di un dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo appro-

vato. La sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;

c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo satellitare, nonché di un apparato con frequenza molto alta (VHF).

7. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0061180